

Il DPCM disciplina, inoltre, l'individuazione dei soggetti competenti a designare i rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche nell'assemblea dei delegati, secondo le stesse regole dettate per la designazione dei componenti dei primi organi collegiali.

Ai comitati di settore è, poi, attribuito il potere di predisporre, secondo le modalità stabilite nelle fonti istitutive, le liste dei candidati per l'elezione, da parte dell'assemblea dei delegati, dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori contabili nominati in rappresentanza delle Amministrazioni.

Anche l'ambito di applicazione del nuovo DPCM risulta più ampio rispetto al precedente; le richiamate disposizioni riguardano tutti i fondi pensione relativi al personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del Decreto lgs. 165/2001 e non più soltanto quelli relativi al personale dipendente da Amministrazioni statali. Tali disposizioni si applicano, pertanto, sia al fondo ESPERO sia agli altri fondi pensione dei pubblici dipendenti da costituire.

Misure compensative per i datori di lavoro – Dal 1° gennaio 2008 è divenuta operativa un'ulteriore misura compensativa per i datori di lavoro che versano il TFR alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria INPS, prevista dall'art. 8 del Decreto legge 203/2005, sostituito dall'art. 1 della Legge 296/2006.

La norma riconosce ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei contributi sociali dovuti alla "*Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti*", secondo determinate misure percentuali (pari allo 0,19 per cento per il 2008, 0,21 per il 2009, 0,23 per il 2010, 0,25 per il 2011, 0,26 per il 2012, 0,27 per il 2013 e, infine, 0,28 dal 2014 in poi). L'esonero contributivo compete in misura proporzionale alle quote di TFR destinate, per ciascun lavoratore, alla previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS.

Si ricorda che le altre misure compensative previste dall'art. 10 del Decreto sono: la deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4 per cento, aumentato al 6 per cento per le aziende con meno di 50 dipendenti, dell'ammontare di TFR destinato alle forme pensionistiche complementari o al Fondo di Tesoreria INPS; l'esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia previsto dalla Legge 297/1982 (in caso di insolvenza nel pagamento del TFR) nella stessa percentuale di TFR conferito alle forme di previdenza complementare o al Fondo di Tesoreria INPS.

Devoluzione alla previdenza complementare dei premi di risultato – Risulta di segno opposto all'intervento appena illustrato l'abrogazione, disposta dall'art. 1, comma 67 della Legge 247/2007 (Protocollo sul *welfare*), dell'art. 2 del Decreto legge 67/1997, con effetto dal 1° gennaio 2008.

La disposizione prevedeva l'esonero per i datori di lavoro dal versamento agli Enti di previdenza obbligatoria dei contributi sociali relativi ai premi di risultato definiti dalla contrattazione collettiva aziendale o territoriale. In luogo di tale contribuzione, il datore di lavoro era tenuto al versamento di un contributo di solidarietà, pari al 10 per

cento della somma decontribuita, a favore della gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore interessato; tale contributo di solidarietà non era, invece, dovuto nell'ipotesi in cui i premi di risultato fossero destinati alla previdenza complementare.

L'intervento abrogativo ha cancellato siffatto meccanismo che incentivava la devoluzione alla previdenza complementare dei premi di risultato collettivi, introducendo, in via sperimentale per il triennio 2008-2010, un diverso sgravio contributivo (pari al 25 per cento sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e totale su quelli a carico del lavoratore).

Fondo di garanzia di cui all'art. 5 del Decreto lgs. 80/1992 – La Circolare INPS del 22 febbraio 2008 detta le modalità operative per l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'art. 5 del Decreto lgs. 80/1992, richiamato dall'art. 16 del Decreto. Il Fondo è stato istituito presso l'INPS contro il rischio derivante dall'omesso o insufficiente versamento, da parte del datore di lavoro insolvente, dei contributi alle forme di previdenza complementare.

La garanzia del Fondo copre i contributi del datore di lavoro, quelli del lavoratore che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato, nonché le quote di TFR conferite alla previdenza complementare che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato. La garanzia del Fondo opera esclusivamente per le contribuzioni maturate successivamente al 28 febbraio 1992, data di entrata in vigore del Decreto lgs. 80/1992.

L'intervento può essere chiesto al verificarsi: di una situazione di insolvenza del datore di lavoro collegata a procedure concorsuali, a condizione che il credito sia stato accertato; di una situazione di insolvenza accertata giudizialmente, a esito della quale il credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto, nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale. La garanzia opera a condizione che il lavoratore sia iscritto a una forma di previdenza complementare e abbia posto fine al rapporto di lavoro con il datore di lavoro insolvente.

Competenti ad attivare il Fondo di garanzia sono i lavoratori interessati; i contributi omessi sono corrisposti dal Fondo direttamente alla forma pensionistica complementare a cui il lavoratore è iscritto. Di recente è stata anche definita la modulistica per la richiesta di attivazione del Fondo di garanzia.

Tassi massimi garantibili – Con Provvedimento n. 2696 del 27 aprile 2009, l'ISVAP è intervenuto ad integrare la normativa regolamentare in materia di tariffe e riserve tecniche dei rami vita, dettando, in deroga alla disciplina generale, le disposizioni particolari sui tassi massimi garantibili per i fondi pensione e per i PIP.

Con detto intervento è stato previsto che le imprese di assicurazione possono garantire, sulle quote di TFR e sugli eventuali flussi contributivi a carico dei lavoratori e dei datori di lavoro conferiti alla previdenza complementare, un rendimento non superiore a quello che si otterrebbe applicando il tasso di rivalutazione del TFR, di cui all'art. 2120 c.c.

Nel contempo, il provvedimento prevede il ricorso alla deroga del tasso massimo garantibile con cadenze temporali comunque non superiori a tre anni; al termine di tale periodo le imprese hanno l'obbligo di rivedere la garanzia finanziaria prestata in relazione alle condizioni di mercato e alla redditività degli attivi, tenuto altresì conto di margini prudenziali.

* * *

Per quanto riguarda l'attività di normazione secondaria, la COVIP ha adottato, nel corso del 2008, alcuni provvedimenti volti a rafforzare i presidi posti a tutela della trasparenza, della comparabilità e della portabilità delle forme pensionistiche complementari.

Tali iniziative completano il quadro delle misure introdotte, tra la fine del 2006 e il 2007, in attuazione del Decreto, incrementando il livello di omogeneità delle regole applicabili ai soggetti operanti in Italia nell'ambito della previdenza complementare. Essenziale, in tal senso, è risultata la concentrazione nella COVIP delle attribuzioni di vigilanza sul settore, prevista dal Decreto e confermata dalla Legge 262/2005, che ha permesso di superare le precedenti ripartizioni di competenze tra più Autorità.

Progetto esemplificativo – Con Delibera del 31 gennaio 2008, la COVIP ha adottato le "Istruzioni per la redazione del progetto esemplificativo: stima della pensione complementare" volte a fornire alle forme pensionistiche complementari indicazioni per la predisposizione di stime delle prestazioni spettanti agli iscritti al momento del pensionamento (cfr. Relazione COVIP 2007, paragrafo 2.1).

Si è inteso fornire agli interessati uno strumento per effettuare una valutazione orientativa della integrazione pensionistica che è possibile percepire aderendo a forme di previdenza complementare, accrescendo al tempo stesso la consapevolezza degli aderenti circa le conseguenze che le scelte effettuate nel corso del rapporto di partecipazione possono avere sul livello della prestazione a scadenza. Ciò, al fine di favorire il monitoraggio della rispondenza del risultato atteso rispetto alla copertura pensionistica integrativa che si intende raggiungere e l'eventuale modifica nel tempo delle scelte di partecipazione originariamente effettuate.

Alle forme pensionistiche è stato richiesto di predisporre e diffondere, dal 1° luglio 2008, i Progetti esemplificativi standardizzati, cioè delle stime, da consegnare in sede di adesione unitamente alla Nota informativa, relative alle diverse linee di investimento proposte e riferite a figure-tipo le cui caratteristiche (età, sesso e livelli di contribuzione) sono state predefinite dalla COVIP in modo omogeneo per tutte le forme complementari. Il Progetto esemplificativo standardizzato riporta il totale dei versamenti effettuati al termine della fase di accumulo, la corrispondente posizione individuale e il valore della prima rata annua lorda di rendita calcolata con riferimento alle diverse figure-tipo considerate.

E' previsto che le forme pensionistiche complementari forniscano periodicamente all'iscritto il Progetto esemplificativo personalizzato recante la stima dell'evoluzione attesa della posizione individuale nel corso del rapporto di partecipazione, fino al pensionamento, e del valore della prima rata di rendita corrispondente alla conversione del montante prevedibilmente maturato a quella data. Le simulazioni devono tener conto, per quanto possibile, delle effettive caratteristiche del piano previdenziale dell'iscritto ma vanno sviluppate sulla base di ipotesi di calcolo e di una metodologia di costruzione uniforme per tutti gli operatori.

La stima personalizzata è dunque fondata su informazioni relative all'iscritto (ad esempio, dati anagrafici, livello di contribuzione, profilo di investimento scelto), su informazioni proprie della forma pensionistica (ad esempio, livello dei costi applicati) e su ipotesi indicate dalla COVIP (ad esempio, rendimenti attesi, basi tecniche utilizzate nella fase di erogazione).

In relazione all'esigenza di contemperare l'aggiornamento periodico della simulazione con il contenimento dei costi gravanti sulle forme pensionistiche complementari, è previsto che l'invio agli iscritti del Progetto personalizzato venga effettuato unitamente alla Comunicazione periodica annuale.

Con riferimento a quest'ultimo adempimento, i soggetti vigilati, direttamente o per il tramite delle associazioni rappresentative, hanno fatto presente l'esistenza di problematiche operative che avrebbero reso difficoltoso procedere alla predisposizione del Progetto personalizzato, per la prima volta, in occasione della consegna agli aderenti della comunicazione periodica relativa all'anno 2008. In relazione a tale richiesta, con lettera del 24 febbraio 2009, la COVIP, tenendo anche conto del carattere innovativo dello strumento, ha consentito che in sede di prima applicazione l'invio delle stime personalizzate rivesta carattere facoltativo.

Nel contempo è stato precisato che gli operatori che decidano di non procedere all'invio del Progetto personalizzato sono tenuti a richiamare l'attenzione degli aderenti sull'importanza di conoscere la possibile evoluzione della posizione individuale, prospettando l'utilità di effettuare simulazioni circa la prestazione attesa attraverso gli appositi motori di calcolo presenti sul sito *web* relativo alla forma pensionistica.

Modalità di raccolta delle adesioni – Con Deliberazione del 29 maggio 2008 la COVIP ha adottato il “Regolamento sulle modalità di raccolta delle adesioni” (di seguito, Regolamento), entrato in vigore il 1° ottobre 2008 (*cf.* Relazione COVIP 2007, *paragrafo 2.1*).

Il Regolamento disciplina la raccolta delle adesioni ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai PIP, al fine di tutelare l'adesione consapevole dei destinatari e garantire la correttezza dei comportamenti nel collocamento di tutte le forme pensionistiche complementari.

La prima parte del Regolamento definisce gli adempimenti relativi alla predisposizione e all'aggiornamento della Nota informativa, al deposito della stessa e alla sua diffusione; la seconda regola le modalità di raccolta delle adesioni, i luoghi dove è possibile effettuarla, i soggetti a ciò incaricati e le regole di comportamento che devono essere osservate nello svolgimento di tale attività.

Con riguardo alle regole di comportamento, il Regolamento ha previsto che i fondi pensione negoziali e i soggetti istitutori dei fondi pensione aperti e dei PIP debbano operare in modo che i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni forniscano ai potenziali aderenti un'informativa idonea a consentire agli stessi di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

Coloro che effettuano la raccolta delle adesioni devono fornire un'informativa di agevole comprensione, richiamando l'attenzione sui contenuti della Nota informativa e, in particolare, su quanto riportato nella Scheda sintetica (con specifico riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi). Per quanto attiene ai costi deve essere evidenziata l'importanza di conoscere l'indicatore sintetico dei costi (ISC) relativo alle altre forme pensionistiche complementari, il cui quadro complessivo è disponibile sul sito *web* della COVIP.

Informazioni vanno fornite anche in merito ai contenuti del Progetto esemplificativo standardizzato e sulla possibilità di effettuare simulazioni personalizzate mediante un motore di calcolo messo a disposizione sul sito *web* del fondo pensione. Qualora a un soggetto rientrante nell'area dei destinatari di una forma pensionistica di natura collettiva sia proposta l'adesione ad altra forma pensionistica, è necessario che sia richiamata l'attenzione sul suo diritto di beneficiare anche dei contributi del datore di lavoro nel caso in cui aderisca alla predetta forma collettiva.

La raccolta delle adesioni individuali deve avvenire nel rispetto anche delle disposizioni previste per il collocamento dei prodotti finanziari, per quanto attiene ai fondi pensione aperti istituiti da banche, SGR e SIM, e dei prodotti assicurativi, nel caso di fondi pensione aperti e PIP istituiti da imprese di assicurazione.

Con riferimento a tale Regolamento, sono stati effettuati, nel corso del 2008, alcuni incontri con le associazioni rappresentative dei soggetti vigilati, finalizzati da un lato a favorire l'adozione di Linee guida applicative della predetta regolamentazione e dall'altro a valutare, in una prospettiva evolutiva, le possibili implementazioni future della stessa.

Forme di collaborazione sono state avviate con le altre Autorità di vigilanza, al fine di realizzare attività coordinate di supervisione sul collocamento delle forme pensionistiche complementari e sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.

Adeguamento dei fondi pensione preesistenti alla nuova disciplina – Con Circolare del 17 gennaio 2008, indirizzata ai fondi pensione preesistenti, la COVIP ha fornito precisazioni circa gli interventi da adottare per il loro adeguamento alla nuova normativa (*cf.* Relazione COVIP 2007, *paragrafo 2.1*).

In vista dell'approssimarsi del termine fissato dal DM Economia 62/2007 per l'acquisizione della personalità giuridica, è utile rammentare che le forme pensionistiche rivolte ai lavoratori della medesima azienda o ente, ovvero di aziende appartenenti al medesimo gruppo, non soggiacciono all'obbligo di acquisizione della personalità giuridica dettato dal DM per i fondi costituiti nell'ambito di categorie, comparti e raggruppamenti.

PIP - Comunicazione periodica agli iscritti – Con Circolare del 22 gennaio 2008 sono state fornite indicazioni circa le modalità di redazione, da parte delle imprese di assicurazione che hanno istituito PIP adeguati alla nuova disciplina, della comunicazione periodica agli iscritti relativa all'anno 2007 (*cf.* Relazione COVIP 2007, *paragrafo 2.1*). Tali indicazioni sono state confermate anche con riferimento alla comunicazione per l'anno 2008, con Circolare del 24 febbraio 2009.

2.2 Interventi interpretativi

Numerosi sono gli interventi interpretativi della normativa primaria di riferimento posti in essere dalla COVIP nel corso del 2008, in risposta a istanze di chiarimento rappresentate dagli operatori del settore.

Tale attività, che si è manifestata attraverso la diffusione di Orientamenti di carattere generale ovvero di risposte a singoli quesiti, è risultata utile per garantire l'omogeneità e la correttezza dei comportamenti nell'interesse degli iscritti e del buon funzionamento del sistema di previdenza complementare.

Adesione dei pensionati alla previdenza complementare – Con gli Orientamenti del 24 gennaio 2008 sono state fornite delucidazioni in merito alla possibilità per i soggetti titolari di pensione di aderire alla previdenza complementare, stante le novità recate dal Decreto.

E' stato chiarito che l'adesione a forme pensionistiche complementari da parte di soggetti pensionati è da considerarsi preclusa ai titolari di pensione di vecchiaia o, comunque, a coloro che abbiano raggiunto il limite di età previsto per il conseguimento di tale trattamento; per tali soggetti sussiste esclusivamente la possibilità di continuare la contribuzione su posizioni aperte in virtù di adesioni avvenute almeno un anno prima

della data di compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia. Diversa è la situazione per i pensionati di anzianità, i quali possono aderire a condizione che l'iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell'età pensionabile per il trattamento di vecchiaia (*cfr.* Relazione COVIP 2007, *paragrafo 2.2*).

Destinazione del TFR in caso di nuovo rapporto di lavoro – Con Deliberazione del 24 aprile 2008, la COVIP ha fornito ulteriori chiarimenti circa l'applicazione del DM 30 gennaio 2007, adottato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con detto DM sono state, tra l'altro, definite le procedure per l'espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando, alla luce delle novità recate dall'art. 8 del Decreto.

Tali chiarimenti, integrativi di quelli forniti con Deliberazione del 21 marzo 2007, hanno riguardato, in particolare, l'ipotesi del lavoratore che attiva un nuovo rapporto di lavoro e che abbia già effettuato, attraverso l'utilizzo dell'apposita modulistica, una scelta relativa al conferimento del TFR, in relazione a precedenti rapporti di lavoro (*cfr.* Relazione COVIP 2007, *paragrafo 2.2*).

Riscatto della posizione in caso di decesso dell'iscritto – Con gli Orientamenti del 15 luglio 2008 sono stati forniti chiarimenti in merito all'art. 14, comma 3 del Decreto, concernente il riscatto della posizione dell'iscritto in caso di decesso prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica.

Considerato che il Decreto è, in linea generale, ispirato al criterio della valorizzazione della volontà dell'aderente si è ritenuto che la posizione individuale possa essere attribuita agli eredi solamente nel caso in cui non risulti una diversa indicazione dell'aderente; in quest'ultima ipotesi, infatti, la posizione potrà essere riscattata dalle persone appositamente designate dall'iscritto.

Quanto ai soggetti che, in qualità di eredi, possono presentare istanza di riscatto, è stato chiarito che deve farsi riferimento alla disciplina civilistica, tenendo presenti i vari tipi di successione (legittima e testamentaria) e le varie categorie di successibili. Non trovano, invece, applicazione le disposizioni del codice civile in materia di eredità vacante, atteso che l'art. 14, comma 3 del Decreto, con norma derogatoria, prevede che la posizione individuale non riscattata sia destinata a finalità sociali nelle forme pensionistiche individuali e al fondo pensione nelle forme pensionistiche collettive.

Circa la qualificazione dell'acquisto della posizione previdenziale da parte degli aventi causa dell'iscritto o dei soggetti da questi designati, si è ritenuto che possa essere riconosciuta la natura di acquisizione *iure proprio*, atteso che il relativo diritto non fa già parte del patrimonio del defunto, giacché nel corso del rapporto l'iscritto non ha un diritto incondizionato al riscatto dell'intera posizione maturata.

In virtù del sopra citato criterio della preminenza della volontà dell'aderente, è stata riconosciuta allo stesso anche la facoltà di determinare la quota della posizione

individuale che spetta a ciascuno degli aventi diritto; ciò sia nell'ipotesi in cui concorrano soltanto eredi, sia nell'ipotesi in cui concorrano solo terzi, sia nell'ipotesi in cui concorrano eredi e terzi.

Pertanto, in caso di concorso tra più aventi diritto, la posizione va attribuita in conformità alle determinazioni dell'aderente e solamente in mancanza di diverse determinazioni dell'iscritto andrà ripartita in quote uguali tra gli stessi. Al fine di determinare la quota di concorso di ciascun avente diritto, il riferimento alla categoria degli eredi deve essere inteso, in difetto di una diversa volontà dell'iscritto, come semplice criterio di individuazione dei beneficiari. Resta comunque valido, trattandosi di diritti disponibili, un diverso accordo fra gli aventi diritto.

Possibilità di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare – Con gli Orientamenti del 6 novembre 2008 la COVIP ha chiarito che deve essere riconosciuta agli iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita la possibilità di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti per l'accesso alla prestazione pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriori contribuzioni.

Al riguardo, si è preliminarmente osservato che l'art. 8, comma 11 del Decreto risulta diretto unicamente a precisare l'ammissibilità di versamenti contributivi dopo il raggiungimento dell'età pensionabile e a estendere anche a tali contributi il regime fiscale agevolato proprio dei contributi di previdenza complementare. Questione distinta è, invece, quella inerente la possibilità per l'iscritto di procrastinare il momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare, una volta maturati i prescritti requisiti, anche in difetto di ulteriori versamenti contributivi.

Si è, così, posto in evidenza che l'art. 11, comma 2 del Decreto si limita a prevedere i presupposti per il sorgere del diritto alla prestazione pensionistica (maturazione dei requisiti per le prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza e almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare). Detta disposizione non prescrive che l'esercizio del diritto debba necessariamente coincidere con il raggiungimento dei previsti requisiti, essendo rimessa all'iscritto la determinazione del momento in cui formulare la relativa istanza.

In base a tali presupposti è stato ritenuto ammissibile il mantenimento della posizione individuale presso la forma pensionistica e la conservazione, anche senza prosecuzione della contribuzione, della qualifica di iscritto successivamente all'avvenuta maturazione dei requisiti per il pensionamento e alla percezione della prestazione pensionistica nel regime di base.

La flessibilità circa il momento di effettivo esercizio del diritto a percepire la prestazione pensionistica è stata dunque considerata pienamente compatibile e connaturale all'adozione del regime di contribuzione definita.

Considerata la rilevanza della tematica, la COVIP ha chiesto a tutte le forme pensionistiche complementari di diffondere i contenuti di tale orientamento e di curare con particolare attenzione, mediante apposita comunicazione, l'informativa agli iscritti che risultano prossimi al pensionamento.

Riscatto della posizione in caso di cassa integrazione guadagni – Con gli Orientamenti del 28 novembre 2008, si è chiarita la portata dell'art. 14, comma 2, lett. b) del Decreto, nella parte in cui prevede il riscatto parziale della posizione individuale dell'iscritto in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria.

Alcuni operatori e associazioni rappresentative hanno chiesto di precisare quali siano i presupposti della predetta tipologia di riscatto, tenuto conto dell'ampiezza delle situazioni di cassa integrazione guadagni in astratto ipotizzabili, sia in termini di sospensione del rapporto di lavoro che di mera riduzione dell'orario, e della gravità delle altre situazioni che, al pari della cassa integrazione, danno titolo a beneficiare del riscatto parziale. Ciò tenuto comunque conto che, nell'ordinamento della previdenza complementare, il riscatto della posizione individuale costituisce una prestazione residuale ammessa in ipotesi particolari, differenziate anche sotto il profilo fiscale.

Al fine di ricostruire il significato tecnico-giuridico della predetta disposizione è stato attribuito rilievo sia alla formulazione letterale della norma sia alla sua complessiva *ratio legis*.

In primo luogo, il riscatto di cui alla predetta norma è stato ricondotto alle situazioni di cessazione del rapporto di lavoro avvenute successivamente all'assoggettamento del lavoratore interessato da una procedura di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, indipendentemente dalla durata della procedura medesima. Inoltre, sempre in base alla *ratio* della norma e alle fattispecie dalla stessa considerate, è stato ritenuto ammissibile il riscatto per la predetta causale anche nel caso in cui, pur non intervenendo la cessazione del rapporto di lavoro, si determini per effetto della cassa integrazione guadagni una perdurante situazione di sospensione totale dell'attività lavorativa, per un periodo non inferiore a dodici mesi, in analogia con le altre fattispecie contemplate dalla norma.

In ordine a questa seconda ipotesi, la COVIP ha consentito che le forme pensionistiche complementari diano corso alla liquidazione parziale della posizione degli iscritti, anche prima dell'avvenuta maturazione del periodo di dodici mesi di cassa integrazione guadagni, ogniqualvolta risulti definito *ex ante* il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni a zero ore e questo risulti fissato in almeno dodici mesi.

E' stata, inoltre, richiamata l'attenzione delle forme pensionistiche complementari circa l'esigenza di fornire adeguata informativa agli iscritti che chiedono il riscatto in merito al relativo trattamento fiscale, in ragione del diverso regime impositivo applicabile ai montanti maturati tempo per tempo, in modo da assicurare che la scelta compiuta sia pienamente consapevole anche con riguardo a tale profilo.

Altre risposte a quesiti – In merito ai requisiti di professionalità, è stato precisato che il DM Lavoro 79/2007 prescrive a tutti i componenti degli organi di amministrazione dei fondi pensione, ivi compresi quelli preesistenti, il possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, mentre solo una percentuale di componenti deve possedere i più elevati requisiti di professionalità previsti nelle lettere da a) a f) del medesimo articolo. Quanto, poi, agli effetti conseguenti all'avvenuto accertamento dell'insussistenza per taluni componenti dei requisiti di professionalità, è stato ricordato che spetta all'organo di amministrazione procedere a dichiararne la decadenza dalla carica entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto e che, in caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dalla COVIP.

E' stato, inoltre, chiarito che le disposizioni pregresse sui requisiti, contenute nel DM Lavoro 211/1997, hanno formato oggetto di espressa abrogazione con il DM Lavoro 79/2007 e non possono, pertanto, continuare a produrre effetti giuridici. L'unica eccezione contemplata è quella che consente la prosecuzione del mandato residuo per coloro che, essendo in carica al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, siano in possesso di uno dei requisiti di professionalità contemplati dal DM Lavoro 211/1997 e non più ammessi dal DM Lavoro 79/2007. Non possono essere considerati tali quei soggetti che, sotto la vigenza della precedente normativa, sono stati soltanto individuati dall'assemblea come possibili supplenti di consiglieri eletti. L'attivazione oggi della procedura di sostituzione di consiglieri dimissionari e la conseguente nomina dei sostituti non può, quindi, prescindere dal rispetto integrale della normativa sopravvenuta.

In tema di adesione e contribuzione alle forme pensionistiche complementari è stata ritenuta ammissibile l'adesione dei lavoratori firmatari degli accordi plurimi, oltre che a forme pensionistiche individuali, anche a fondi pensione aperti destinati, pure in via esclusiva, ad adesioni collettive, in considerazione della destinazione plurisoggettiva degli accordi stessi.

Con riferimento a un fondo pensione aperto dedicato esclusivamente ad adesioni su base collettiva, è stato chiarito che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro che ha dato titolo all'adesione, è possibile permanere nel fondo e contribuire a titolo individuale anche mediante il versamento dei flussi futuri del TFR spettanti in ragione della nuova attività lavorativa.

Si segnala, altresì, il chiarimento formulato in merito alla possibilità per gli iscritti ad un fondo pensione negoziale di aderire successivamente ad un fondo pensione aperto, sulla base di sopravvenuti accordi con i propri datori di lavoro, e di destinare al nuovo fondo i flussi futuri di contributi e di TFR, ancorché non sia ancora decorso il periodo minimo di permanenza di due anni. Al riguardo, è stato precisato che il vincolo di cui all'art. 14, comma 6 del Decreto va riferito al solo trasferimento ad altra forma pensionistica dell'intera posizione sino a quel momento maturata e non già ai flussi contributivi da conferire. Nel caso rappresentato è stata, quindi, ammessa la possibilità di destinare la contribuzione futura ad altra forma pensionistica complementare, non assumendo rilievo il periodo di permanenza nel fondo di precedente adesione; ciò fermo

restando che la posizione accumulata presso il fondo originario potrà essere oggetto di trasferimento alla nuova forma pensionistica solo dopo che sia decorso il biennio di permanenza minima fissato nel Decreto.

La COVIP ha anche posto in evidenza che le disposizioni in tema di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari, contenute nel Regolamento adottato con Deliberazione del 29 maggio 2008, devono trovare applicazione a ogni adesione e, quindi, anche alle adesioni di soggetti che decidano di mutare, sulla base di successivi accordi aziendali o plurimi, la destinazione dei flussi contributivi futuri e le maturande quote di TFR rispetto alla scelta precedentemente effettuata, optando per un'altra forma pensionistica. Al riguardo è stata messa in risalto l'opportunità di iniziative volte a favorire, anche mediante la comparazione tra le condizioni applicate dal fondo di nuova destinazione e da quello di provenienza dell'aderente, un'effettiva conoscenza delle differenze riguardanti i profili utili ad acquisire una piena consapevolezza delle scelte che si vanno ad effettuare, come ad esempio i costi applicati.

Circa quest'ultimo profilo, è stata anche ricordata la possibilità per i fondi pensione aperti di prevedere una riduzione delle spese a carico degli aderenti ove si tratti, tra l'altro, di adesioni su base collettiva; iniziative in tal senso sono da considerare con favore, in quanto realizzano una maggiore tutela degli aderenti su base collettiva e hanno il merito di avvicinare, in nome di un'effettiva concorrenza, le condizioni di costo dei fondi pensione aperti a quelle applicate dai fondi pensione negoziali, da cui spesso provengono i soggetti interessati dagli accordi collettivi o plurisoggettivi.

In merito, poi, alla possibilità di destinare alla previdenza complementare, mediante appositi accordi, anche lo *stock* di TFR accumulato presso il datore di lavoro, la COVIP ha precisato che non è necessario modificare gli statuti per introdurre previsioni esplicite in tal senso, essendo sufficiente l'inserimento di indicazioni al riguardo nella Nota informativa. Si è anche chiarito che non occorre modificare la contrattazione collettiva nazionale o integrativa aziendale, considerato che il TFR pregresso può essere devoluto alla previdenza complementare anche sulla base di un accordo tra lavoratore e datore di lavoro.

In tale ambito, è stata ritenuta utile la predisposizione di un apposito modulo per la formalizzazione dell'accordo sulla devoluzione del TFR pregresso alla previdenza complementare, ove questa non tragga già origine nella contrattazione collettiva, da utilizzare anche per la trasmissione al fondo delle informazioni indispensabili per la gestione delle relative somme ai fini fiscali; opportuno è inoltre l'inserimento in detto modulo di una sintetica indicazione del trattamento fiscale applicabile alle relative somme, idonea ad informare l'iscritto, fermo restando il rinvio al Documento sul regime fiscale per la disciplina di dettaglio.

In tema di riscatto delle posizioni individuali, si è evidenziato che, ai fini dell'accertamento della condizione d'inoccupazione, spetta ai fondi pensione l'individuazione della documentazione più idonea da richiedere agli iscritti, in difetto di specifiche disposizioni normative. E' stata ritenuta congrua l'acquisizione di un

certificato del Centro per l'impiego con indicazione della data di iscrizione alle liste di disoccupazione e l'attestazione di permanenza del relativo *status*, unitamente al documento dal quale risulti la data di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio la comunicazione di licenziamento da parte dell'azienda). Inoltre, considerato che lo stato di disoccupazione risulta anche comprovabile mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, è stato ritenuto ammissibile l'acquisizione da parte dei fondi pensione di siffatta dichiarazione, ferma restando l'esigenza di effettuare controlli, sia pure a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni acquisite.

Per quanto concerne la possibilità per gli iscritti a una forma pensionistica complementare entro il 28 aprile 1993 (cosiddetti "vecchi iscritti") di richiedere la liquidazione in capitale dell'intera posizione individuale è stato rilevato che il Decreto non ha inteso creare *ex novo* un diritto al riscatto integrale in capo ai "vecchi iscritti", ma soltanto salvaguardare quelle situazioni, previste da alcuni statuti, disciplinandole sotto il profilo fiscale. Non si può, pertanto, dar luogo alla liquidazione dell'intera prestazione pensionistica in capitale ai "vecchi iscritti" qualora siffatta facoltà non sia esplicitamente prevista nell'ambito dello Statuto (ciò ovviamente sempre che non ricorra la particolare situazione legittimante di cui all'art. 11, comma 3, ultimo periodo del Decreto). Si tratta, comunque, di una previsione eventuale, il cui inserimento deve essere opportunamente valutato da parte dell'organo di amministrazione.

In merito alle deleghe di gestione delle risorse dei fondi è stato rilevato che il soggetto delegato deve possedere i medesimi requisiti previsti dal Decreto per il gestore principale. Ciò, in conformità a quanto previsto nello Schema di convenzione per la gestione delle risorse dei fondi pensione in regime di contribuzione definita (Delibera COVIP del 7 gennaio 1998), nelle Istruzioni per il processo di selezione dei gestori delle risorse dei fondi pensione (Delibera COVIP del 9 dicembre 1999) e nello Schema di regolamento dei fondi pensione aperti (Delibera COVIP del 31 ottobre 2006).

Infine, è stato chiarito che le operazioni di pronti contro termine effettuate nei confronti delle banche sono assimilabili a depositi bancari garantiti da titoli, con una scadenza pari a quella della differenza tra l'operazione a pronti e quella a termine; esse, pertanto, sono da considerarsi liquidità in tutti i casi in cui tale differenza sia non superiore ai sei mesi, a prescindere dalla scadenza dei titoli sottostanti. Ciò in conformità al principio della prevalenza della sostanza sulla forma e delle disposizioni di contabilità e bilancio dei fondi pensione emanate dalla COVIP con Delibera del 17 giugno 1998.

3. I fondi pensione negoziali

3.1 Evoluzione del settore

I fondi pensione negoziali autorizzati all'esercizio dell'attività e iscritti all'Albo alla fine del 2008 sono 41 (rispetto ai 42 di fine 2007). A questi si aggiunge FONDINPS, iscritto in un'apposita sezione dell'Albo.

Dei 38 fondi pensione rivolti ai lavoratori subordinati, 26 sono di categoria, 9 aziendali o di gruppo e 3 territoriali. Non si osservano variazioni rispetto al 2007.

Con riferimento ai lavoratori autonomi, l'unico fondo di categoria ad essi dedicato è FONDOSANITÀ (professioni sanitarie). Gli altri tre fondi presenti nel 2007, infatti, hanno deliberato lo scioglimento: PREVIDOC (dottori commercialisti) che, esaurita la fase di liquidazione, è stato cancellato dall'Albo; FUNDUM (commercianti) e FONDO FAMIGLIA (casalinghe), le cui procedure di liquidazione dovrebbero giungere a conclusione nei prossimi mesi.

Quanto al settore del pubblico impiego, continua a essere ESPERO, destinato ai dipendenti del comparto scuola, il solo fondo pensione autorizzato all'esercizio dell'attività. Proseguono le attività finalizzate alla costituzione sia del fondo destinato ai dipendenti dei comparti dei Ministeri e degli Enti pubblici non economici (SIRIO), con una platea di potenziali aderenti stimata in quasi 260.000 unità, sia del fondo per i lavoratori dei comparti delle Regioni e delle Autonomie locali e del Servizio Sanitario Nazionale (PERSEO). La platea di quest'ultimo, ampliata a seguito della sottoscrizione, nel marzo 2008, dell'accordo di adesione della categoria dei medici, dei veterinari e dei dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, raggiunge circa 1,4 milioni di unità. Per i rimanenti addetti del pubblico impiego non sono state avviate concrete iniziative finalizzate all'istituzione di un fondo pensione complementare.

Nel percorso di costituzione dei nuovi fondi del pubblico impiego assumono rilevanza alcuni interventi normativi finalizzati a garantire il finanziamento delle spese

di costituzione e avvio (Decreto legge 207/2008) e a modificare le disposizioni in materia di nomina dei componenti degli organi collegiali di parte datoriale.

Dei tre fondi territoriali, due sono rivolti a lavoratori dipendenti sia privati sia pubblici (LABORFONDS e FOPADIVA); l'altro, originariamente destinato ai lavoratori dipendenti del settore privato, accoglie a partire dal 2008 anche lavoratori autonomi (SOLIDARIETÀ VENETO).

A fine 2008, la platea dei lavoratori dipendenti per i quali è disponibile una forma pensionistica collettiva attuata attraverso un fondo pensione negoziale è di circa 11 milioni, sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. Si riduce invece la platea dei lavoratori autonomi, che è ormai composta solo da quella di FONDOSANITÀ (800.000 unità) e da quella dei fondi territoriali (300.000 unità).

Tav. 3.1

Fondi pensione negoziali. Iscritti per condizione professionale e categoria di fondo.⁽¹⁾
(dati di fine 2008)

Categoria di fondo	Fondi	Lavoratori dipendenti		Lavoratori autonomi	Totale
		Settore privato	Settore pubblico		
Fondi aziendali e di gruppo	9	308.193	-	-	308.193
Fondi di categoria	27	1.485.080	82.660	3.440	1.571.180
Fondi territoriali	3	114.529	49.587	20	164.136
Totale	39	1.907.802	132.247	3.460	2.043.509

(1) Non sono considerati FUNDUM e FONDO FAMIGLIA in fase di liquidazione.

Il numero degli iscritti ai fondi pensione negoziali, alla fine del 2008, supera di poco i 2 milioni, con un aumento di circa 55.000 unità rispetto all'anno precedente; il tasso di crescita si attesta intorno ai tre punti percentuali, ritornando, dopo l'incremento registrato nel 2007 (pari al 63 per cento), ai livelli raggiunti negli anni precedenti la riforma.

Tav. 3.2

Fondi pensione negoziali. Andamento degli iscritti e dell'ANDP.
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)

	2006	2007	2008
Iscritti	1.219.372	1.988.639	2.043.509
<i>Incremento percentuale</i>	5,6	63,1	2,8
Attivo netto destinato alle prestazioni (ANDP)	9.257	11.599	14.092
<i>Incremento percentuale</i>	21,6	25,3	21,5

Le nuove adesioni, escludendo quelle derivanti da trasferimenti di iscritti tra fondi pensione negoziali (*cfr. infra*, insieme alle altre voci di uscita), sono circa 140.000, di cui 42.000 sono adesioni tacite (*cfr. Glossario*). Queste ultime costituiscono, pertanto, il 30 per cento del totale delle nuove adesioni, percentuale molto più elevata di quella registrata nella fase di avvio della riforma.

Il fenomeno ha riguardato con particolare intensità FONTE, le cui adesioni in forma tacita sono circa 15.000 e rappresentano la metà delle adesioni raccolte nell'anno, COMETA, con circa 7.000 adesioni tacite e FONDOPOSTE, con circa 3.000 (rispettivamente pari al 37 e al 60 per cento delle adesioni ai due fondi nel 2008).

A completare il quadro si aggiungono i 13.000 iscritti raccolti, attraverso il meccanismo del conferimento tacito del TFR, da FONDINPS; dalla data di costituzione, gli iscritti sono oltre 20.000.

Resta scarsa la propensione degli aderenti "taciti" a manifestare, in una fase successiva all'ingresso, la volontà di modificare una o più delle opzioni applicate per *default*: meno del 15 per cento degli aderenti taciti è intervenuto per variare le proprie condizioni di partecipazione al fondo (scegliendo un comparto diverso rispetto a quello garantito ovvero versando contributi).

Sono soprattutto i fondi aziendali o di gruppo a raggiungere tassi di adesione elevati, con punte di oltre l'80 per cento per fondi quali FONDENERGIA, QUADRI E CAPI FIAT, PREVIVOLO, e oltre il 90 per cento per FOPEN. In tali fondi la diffusione delle informazioni sulla previdenza complementare è favorita dalla concentrazione dei lavoratori presso le grandi unità produttive, con conseguenti effetti positivi sulla raccolta delle adesioni.

Dai dati relativi alle distribuzioni degli iscritti non emergono significative differenze rispetto agli anni precedenti.

Si conferma una maggiore concentrazione degli iscritti nelle imprese con oltre 50 addetti, nelle quali si colloca oltre il 78 per cento del totale. Gli iscritti occupati in aziende con oltre 1.000 addetti costituiscono quasi il 34 per cento mentre nelle aziende fino a 50 addetti si colloca il 21 per cento.

Quanto alla distribuzione degli iscritti sulla base dell'età e del sesso, si continua a registrare un minore livello di partecipazione delle donne (circa il 32 per cento degli iscritti); l'età media si attesta intorno ai 43 anni per gli uomini e a 41 per le donne.

Con riferimento alla composizione per area geografica, la diffusione è maggiore nelle regioni del nord, dove si concentra circa il 65 per cento degli aderenti; nelle regioni del centro si colloca il 21 per cento degli iscritti, nelle regioni meridionali e insulari la presenza degli aderenti ai fondi pensione negoziali non supera il 15 per cento.

Il patrimonio complessivo dei fondi pensione negoziali alla fine del 2008 ammonta a circa 14 miliardi di euro, registrando un aumento del 21,5 per cento rispetto al 2007.

A fine 2008, tutti i fondi pensione autorizzati all'esercizio dell'attività e iscritti all'Albo hanno conferito le risorse in gestione finanziaria, ad eccezione di ESPERO (che ha conferito le risorse nei primi mesi del 2009), di FUNDUM e di FONDO FAMIGLIA, questi ultimi due in liquidazione.

Nell'ambito dei 37 fondi multicomparto (solo AGRIFONDO presenta ancora una struttura monocomparto) sono attivi complessivamente 113 comparti, la maggior parte dei quali (80 comparti) ha un patrimonio superiore a 10 milioni di euro; sono 25 i comparti con un patrimonio compreso tra 1 e 10 milioni di euro e 8 quelli con un patrimonio inferiore a un milione di euro.

Tav. 3.3

Fondi pensione negoziali. Iscritti e ANDP.*(dati di fine 2008; importi in milioni di euro)*

Tipologia di fondo/comparto	Fondi/ Comparti	Iscritti		ANDP	
	Numero	Numero	%	Importo	%
Fondi in gestione finanziaria	38	1.960.849		13.938	
Monocomparto ⁽¹⁾	1	2.864		5	
Multicomparto	37	1.957.985		13.933	
<i>Garantito</i>	36	339.498	17,2	1.245	9,0
<i>Obbligazionario puro</i>	6	199.487	10,1	765	5,5
<i>Obbligazionario misto</i>	24	597.410	30,2	5.585	40,1
<i>Bilanciato</i>	38	814.128	41,1	6.022	43,2
<i>Azionario</i>	9	26.770	1,4	316	2,2
Totale comparti ⁽²⁾	113	1.977.293	100,0	13.933	100,0
Altri fondi	1	82.660		154	
Totale	39	2.043.509		14.092	

(1) Si tratta di un comparto con garanzia destinato anche ad accogliere il TFR conferito tacitamente.

(2) Gli iscritti che hanno suddiviso la propria posizione individuale su più comparti sono stati conteggiati su ciascun comparto interessato: il totale degli iscritti ai comparti è pertanto superiore al totale degli iscritti ai fondi pensione negoziali multicomparto.

Le scelte effettuate dagli aderenti confermano la preferenza della maggior parte di essi, circa il 57 per cento, per i comparti obbligazionari e garantiti; questi ultimi accolgono il 17 per cento degli aderenti. Nei comparti bilanciati si concentra oltre il 41 per cento degli iscritti; rimane scarsa l'adesione ai comparti azionari (poco più dell'1 per cento), comparti che peraltro continuano a essere presenti in numero esiguo.